

Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro - Amministrazione del personale - Formazione ed Informazione Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589 Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 1261 Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo lì 10.07.2017

Alla Clientela in indirizzo

ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, SENZA LIMITI DI ETÀ, DI LAVORATORI BENEFICIARI DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ OVVERO DI UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE.

Ci sono voluti quasi due anni (la norma è entrata in vigore il 24 giugno 2015) da parte dell'INPS per fornire la piena agibilità alla disposizione contenuta nell'art. 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015 che consente la instaurazione dell'apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per una qualificazione o riqualificazione professionale, oltre che per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità, anche per i titolari di un trattamento di disoccupazione: i chiarimenti sono contenuti nel messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017.

Soprassedendo in questa sede sulla tipologia di apprendistato professionalizzante per i beneficiari di indennità di mobilità essendo la casistica in esaurimento in quanto dal 1° gennaio 2017 non è più possibile aggiungere nuovi iscritti nelle liste di mobilità, ci soffermeremo sull'apprendistato professionalizzante per i beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

La finalità dell'apprendistato senza limiti di età è quella di favorire la qualificazione o riqualificazione professionale del lavoratore e la regolamentazione normativa applicabile a questa tipologia di apprendistato è la stessa prevista per l'apprendistato professionalizzante "ordinario", salvo alcune deroghe di seguito evidenziate.

I lavoratori interessati (senza limiti di età e quindi anche oltre i 29 anni) sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).





Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro - Amministrazione del personale - Formazione ed Informazione Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589 Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 1261 Delega n. FI10416FL

Il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante beneficiari del trattamento di disoccupazione è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario (per le ditte con più di nove dipendenti carico datore di lavoro 11,61% - per le ditte fino a nove dipendenti carico datore di lavoro 3,11%, 4,61%, 11,61%, rispettivamente per il primo anno, secondo anno, e anni successivi di durata del contratto), con la differenza che al termine del periodo di apprendistato, a seguito della automatica prosecuzione del rapporto di lavoro, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena, mentre nel regime ordinario l'aliquota contributiva è mantenuta ridotta anche per l'anno successivo a detto termine.

Infine, sempre al termine del periodo di apprendistato, al datore di lavoro non è concessa la facoltà di non confermare il lavoratore, diversamente da quanto accade nel regime ordinario.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgiamo con l'occasione cordiali saluti.

Studio Pini & Ass.ti



amministrazione del personale e di consulenza del lavoro